

N.6667/15 R.G.N.R.  
N.7577/15 R.G. Gip



## TRIBUNALE DI MONZA

### UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

#### Il Giudice

Letta la richiesta di archiviazione nonché l'atto di opposizione e gli scritti difensivi, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza camerale del 19 febbraio '16;

#### OSSERVA

La richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero è fondata e va accolta.

A fronte di una denuncia-esposto dal contenuto assai sintetico e di valenza ampiamente esplorativa, paiono convincenti le argomentazioni giuridiche sviluppate dalla difesa dell'indagata sia nella memoria depositata nel corso delle indagini preliminari, sia in quella depositata in vista dell'udienza camerale.

Elementari ragioni di tutela di diritti fondamentali – quali quello di libertà di manifestazione del pensiero – rendono intrinsecamente problematica la prospettazione nel caso di specie del reato di cui all'art. 348 c.p., dovendosi richiamare innanzitutto l'affermazione contenuta nella nota sentenza della Corte Costituzionale 23 marzo 1968 nr. 11, secondo cui "... la legge impugnata, realizzando un proposito espresso fin dal 1944 dal legislatore democratico (art. 1 del D.L. Lt. 23 ottobre 1944, n. 302), disciplina l'esercizio professionale giornalistico e non l'uso del giornale come mezzo della libera manifestazione del pensiero: sicché' e' esatto quanto sostengono sia la difesa dell'Ordine di Sicilia sia l'Avvocatura dello Stato, che essa non tocca il diritto che a "tutti" l'art. 21 della Costituzione riconosce. Questo sarebbe certo violato se solo gli iscritti all'albo fossero legittimati a scrivere sui giornali, ma e' da escludere che una siffatta conseguenza derivi dalla legge.<sup>1</sup> Ne costituisce riprova, oltre l'oggetto stesso del provvedimento, l'esplicita disposizione contenuta nell'art. 35: il quale, in quanto subordina l'iscrizione nell'elenco del pubblicitisti alla prova che il soggetto interessato abbia svolto un'"attività' pubblicistica regolarmente retribuita per almeno due anni", dimostra che la stessa legge considera pienamente lecita anche la collaborazione ai giornali che non sia ne' occasionale ne' gratuita. Senza che ci sia bisogno di affrontare questioni di


---

<sup>1</sup> Il sottolineato è di questo giudice

---

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Dott. Giovanni Getosa



interpretazione non essenziali per la presente decisione, appare certo che l'art. 35 circoscrive la portata del divieto sancito nell'art. 45, limita l'estensione dell'obbligo di iscrizione all'albo e, in definitiva, conferma che l'appartenenza all'Ordine non è condizione necessaria per lo svolgimento di un'attività giornalistica che non abbia la rigorosa caratteristica della professionalità.

Quanto alla tipologia di attività svolta dall'indagata, paiono cogliere nel segno le argomentazioni difensive che la collocano in un contesto di c.d. *infotainment*, ove la conduttrice, realizzando un programma ibrido tra spettacolo, intrattenimento ed informazione, è coadiuvata e supportata da una redazione composta da giornalisti professionisti, senza che ciò significhi automaticamente collocare la attività della conduttrice nel contesto formale-definitorio di attività di giornalista professionista tout court.

Tale affermazione vale a maggior ragione in ambito penalistico, ove l'interprete è legato a canoni di rigorosa legalità-tassatività e divieto di analogia o interpretazione estensiva e si trova di fronte ad una definizione di giornalista – quella contenuta nell'art. 1 L. 3 febbraio 1963 nr. 69 – talmente aperta da apparire di per sé problematica, come tale necessitante di una interpretazione costituzionalmente orientata, dunque improntata a rigore e tassatività, laddove da essa derivi una estensione dell'ambito del penalmente rilevante (la norma è la seguente: *è istituito l'Ordine dei giornalisti. Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo. Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista. Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.*).

Ciò premesso, va ulteriormente sottolineato come anche in ambito giuslavoristico la Suprema Corte abbia riconosciuto il diritto alla retribuzione ex art. 2126 c.c. a colui che abbia di fatto svolto mansioni di giornalista pur senza essere iscritto al relativo albo, ciò evidentemente implicando una non immediata sovrapponibilità di tale condotta a quella incriminata dall'art. 348 c.p., che avrebbe altrimenti comportato nullità del contratto per illiceità della causa.

Si richiamano in proposito le seguenti sentenze:

-Cass., sez. L. 13 agosto 2008 nr. 31591: *In caso di esercizio di fatto di attività giornalistica da parte di soggetti non iscritti all'albo professionale, la nullità del rapporto di lavoro, non derivando dall'illiceità dell'oggetto o della causa ma dalla violazione della norma imperativa dettata dall'art. 43 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non produce effetto nel periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, secondo l'espresso disposto dell'art. 2126 cod. civ. Ne consegue che, limitatamente a tale periodo, il lavoro prestato in carenza di iscrizione deve essere retribuito, ai sensi dell'art. 36 Cost., in proporzione alla quantità e qualità dello stesso e che per esso devono essere versati i contributi previdenziali ed assistenziali all'ente gestore dell'assicurazione generale obbligatoria, quale è l'INPS, e, pertanto, non all'INPGI.*

---

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Dott. Giovanni Corosa



*-Cass. sez. L 16 febbraio 2006 nr. 3399 In caso di esercizio di fatto di attività giornalistica da parte di soggetti non iscritti all'albo professionale, la nullità del rapporto di lavoro, non derivando dall'illiceità dell'oggetto o della causa ma dalla violazione della norma imperativa dettata dall'art. 43 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non produce effetto nel periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, secondo l'espresso disposto dell'art. 2126 cod. civ.; ciò comporta, limitatamente a tale periodo, che il lavoro prestato in carenza di iscrizione deve essere retribuito, con eventuale adeguamento della misura della retribuzione ex art. 36, primo comma, Cost., ma non dà diritto alla tutela reintegratoria e risarcitoria di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970.*

A fronte di tali emergenze – e a prescindere dal notorio – vano ed inutilmente defatigante sarebbe imporre all'organo d'accusa di acquisire le puntate di "Domenica Live" come richiesto dall'opponente, il quale ha depositato un esposto generico ed esplorativo.

Le pur sintetiche considerazioni sopra esposte e quelle più ampiamente sviluppate nei condivisibili scritti difensivi depositati nell'interesse dell'indagata impongono la archiviazione degli atti per infondatezza della notizia di reato.

Ciò vale anche per la prospettata ipotesi del reato di illecito trattamento dei dati personali, la quale in concreto neppure risulta specificata e delineata dall'esponente e rispetto alla quale comunque non è individuabile in concreto alcuna lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.


P.Q.M.

dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Manda alla cancelleria gli adempimenti di competenza.

Monza, 23 feb. 16

Il Giudice per le Indagini Preliminari  
Dott. Giovanni Gerosa



Visto depositato in cancelleria  
esp. .... 24/2/16